

**"Omissis"**

### **I FATTI DICAUSA E LE DOMANDE PROPOSTE**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avvocato X ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2360/2020, pubblicata in data 30.10.2020, con la quale è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1678/2018 - poi revocato - avente ad oggetto il pagamento della somma di € 6.421,56 a titolo di compensi professionali, oltre interessi, spese, diritti, onorari, spese generali, IVA e CPA, per l'espletamento dell'assistenza legale, svolta dall'avv. X in favore della società G. S.r.l., nel giudizio promosso contro il Comune di F. innanzi al TAR Toscana, Sez. III, R.G. n. 288/2010.

Nello specifico, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione in primo grado, la G. S.r.l. lamentava il mancato rispetto dei parametri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014, nel calcolo del quantum dei compensi dell'avvocato, in particolare : euro 3.000,00 per la fase di studio del fascicolo, euro 2.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 2.500 per la proposizione dei motivi aggiunti, euro 4.000,00 per la fase decisionale, per complessivi euro 11.500,00 (oltre rimborso spese generali).

In primo luogo, sosteneva che era stata operata una illegittima duplicazione dei compensi per la fase introduttiva del processo (avendo l'avvocato richiesto - oltre a € 2.000,00 per il ricorso introduttivo - l'ulteriore somma di € 2.500,00, per la proposizione dei motivi aggiunti).

In secondo luogo che, data la indeterminatezza del valore della controversia, pur volendo valorizzare, a tutto concedere, l'asserita complessità del processo , quindi la necessità di proporre motivi aggiunti, così prendendo come parametro di riferimento per tale valore lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 (anziché il minore da € 26.000,01 a € 52.000) il valore medio di riferimento sarebbe dovuto essere pari all'importo di € 9.850,00 (inferiore, pertanto, all'importo richiesto di Euro € 11.500,00).

Infine, rilevava che nel predetto calcolo non fosse neanche stato considerato l'esito negativo della sentenza del TAR n. 699 del 5 Maggio 2014, che avrebbe dovuto comportare una ulteriore riduzione del 15% sul valore medio.

Ciò considerato, la somma per i compensi dell'avv. X non avrebbe dovuto essere quantificata in € 11.500,00, ma si sarebbe dovuta ridurre dapprima in € 9.850, dalla quale poi decurtare il 15 % (€ 1.477,50), tenuto conto dell'esito negativo del giudizio che, al saldo degli acconti già corrisposti (€ 5.500,00 + €1.403,44), ammonterebbe a € 2.824,93, oltre accessori di legge (ben inferiore rispetto alla somma ingiunta di € 6.421,56).

L'opponente, a fronte di tale ricalcolo, si impegnava ad offrire all'opposto, banco iudicis, un assegno circolare dell'importo corrispondente.

Il convenuto avv. X, nel costituirsi in giudizio, pur accettando l'offerta della G. S.r.l. "in conto del maggior avere", eccepiva l'infondatezza di quanto sostenuto da controparte. Contestava la presunta illegittima duplicazione dei compensi, in quanto le istanze proposte con i motivi aggiunti dovevano essere valutate come oggetto di un autonomo e distinto ricorso, che solo per ragioni di "economia processuale" veniva proposto nel medesimo giudizio già pendente, per il quale il

professionista aveva diritto ad un autonomo compenso, rispetto all'ordinaria fase introduttiva.

Specificava, altresì, che, nel caso in questione, con i motivi aggiunti, aveva dovuto necessariamente impugnare atti diversi da quelli già oggetto del ricorso introduttivo, posto che la sua eventuale omissione avrebbe determinato l'improcedibilità - per sopravvenuta carenza d'interesse - del ricorso principale. Aggiungeva che il calcolo operato era stato ritenuto congruo anche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di F. e che, per quanto attiene alla scelta dello scaglione di riferimento per il valore della controversia, fosse stata la stessa G. S.r.l. ad aver preso come riferimento quello compreso fra euro 52.000 ed euro 260.000. Sosteneva, infine, che questa scelta fosse inevitabile, data la palese complessità della causa, e contestualmente rilevava di aver già tenuto conto dell'esito negativo del giudizio, non avendo richiesto il massimo dei valori tabellari, ma limitando le proprie richieste ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda dell'opponente, ha ritenuto:

- che l'avv. X non avesse diritto ad alcun compenso aggiuntivo in relazione alla predisposizione dei motivi aggiunti, perché *"i parametri forensi di cui al DM del 2014 [...] in effetti, non prevedevano alcun compenso ulteriore per i motivi aggiunti, la cui disciplina e retribuitività è stata introdotta solo nel successivo 2018, con eliminazione della evidente lacuna esistente"*;

- che, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, in caso di giudizio con valore indeterminato, dovesse trovare applicazione *"lo scaglione riferito al valore tra 26.000 e 52.000 euro e non quello superiore, seguito dall'odierno opposto, per cui gli importi risultanti dall'applicazione di quello scaglione sono euro 1.955,00 per la fase di studio, euro 1.350,00 per la fase introduttiva, euro 1.550,00 per la fase istruttoria o di trattazione ed euro 3.305,00 per la fase decisionale e, così, per complessivi 8.160,00, oltre accessori di legge, nella misura previsti"*;

- che *"non si ritiene di dovere applicare la decurtazione del 50% per gli svantaggi assuntivamente subiti dall'odierno opponente, in quanto non solo non vi è prova degli stessi, ma nemmeno questi sono specificati e indicati."*

- che *"considerato, dunque, che la G. S.r.l. ha già corrisposto la somma di euro 5.500,00 (considerato l'imponibile), risulterebbe ancora dovuta al professionista la minor somma di euro 2.660,00 (sempre avendo riguardo al solo imponibile), somma interamente corrisposta, anzi con un surplus di euro 164,94, dalla G. all'udienza del 25/10/2018, e trattenuta e incassata dal x"*.

Sulla base di tali motivazioni il Tribunale di Firenze ha pertanto:

*"revoca[to] il D.I. opposto e, considerati i pagamenti intervenuti anche nel corso del presente giudizio, rilevato che la G. S.r.l. ha corrisposto all'Avv. X la somma di euro 164,94 in più del dovuto, condanna[to] l'Avv. X alla restituzione alla opponente della somma di euro 164,94, condanna[to] l'opposto Avv. X alla rifusione in favore della opponente G. S.r.l. delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.835,00, oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA nelle misure di legge, e oltre le spese vive di iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione"*.

L'avv. X, stante la provvisoria esecutività di tale condanna, ha provveduto quindi a corrispondere alla G. s.r.l., con riserva di integrale ripetizione, la somma di € 164,94 e le spese processuali liquidate in favore dell'opponente (importo totale

€ 6.066,10) e successivamente ha impugnato la sentenza, con atto di citazione in appello, chiedendone l'annullamento e la riforma per i seguenti motivi:

**I) ERRONEA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE D.M. 55/2014; ART. 2233 COD. CIV.; ARTT. 1, 3 E 4 COST.**

L'appellante impugna la parte della sentenza nella quale il giudice di prime cure ha ritenuto le somme ingiunte non dovute *"in quanto non determinate sulla base dei parametri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014, pur richiamato da parte convenuta/opposta nel proprio ricorso per ingiunzione e per la illegittima duplicazione dei compensi richiesti per la fase introduttiva e per la presentazione dei motivi aggiunti."*

L'avv. X rileva la contraddittorietà, dedotta dal primo Giudice, della non "retribuibilità" della presentazione dei "motivi aggiunti", per la mancanza di una espressa previsione nel D.M. 55/2014, con il rilievo dello stesso Giudice secondo cui la redazione dei "motivi aggiunti" costituisce una "ulteriore attività espletata dal professionista" che è del tutto autonoma rispetto all'attività svolta ai fini della proposizione e trattazione del "ricorso introduttivo".

Lamenta, altresì, il mancato intervento del Giudice di Prime cure che, vistosi di fronte ad una "lacuna tecnica" del D.M. 55/2014, avrebbe dovuto colmarla, mediante una interpretazione costituzionalmente orientata, oppure determinando i compensi ai sensi dell'art. 2233 c.c..

**II) ERRONEA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE D.M. 55/2014; ART. 2233 COD. CIV.**

Con il secondo motivo di appello l'avv. X contesta la variazione dello scaglione di riferimento e la conseguente rideterminazione dei compensi operata dal giudice di Prime cure.

L'appellante richiama l'art. 5 del D.M. 55/2014 co. 6 *"le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00"*, sostenendo di aver calcolato, data l'importanza, anche economica, della controversia e la complessità e difficoltà delle molteplici questioni giuridiche trattate (attinenti alle materie edilizie, urbanistiche ed ambientali), dei compensi "medi" e anzi di aver richiesto una somma (11.500 euro) inferiore a quella - euro 12.000 - a cui si addiverrebbe con l'applicazione "tabellare" dei parametri di cui al D.M. 55/2014, stabiliti per le cause (indeterminabili) di valore ricompreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00 .

**III) ERRONEA DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 91 C.P.C.**

Con il terzo motivo di appello l'avv. X impugna la sentenza, nella parte in cui il giudice di prime cure lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, liquidandole *"in complessivi euro 4.835,00, oltre rimborso forfettario 15%, CAP*

*e IVA nelle misure di legge, e oltre le spese vive di iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione”.*

Lamenta l'appellante che il Tribunale di Firenze ha errato nel ritenerlo integralmente “soccumbente” , in quanto, *“in tema di spese processuali il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota al pagamento delle stesse; mentre la soccombenza “reciproca” consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali ex art. 92 cod. proc. Civ”.*

Aggiunge, altresì, che G. s.r.l. non può essere ritenuta integralmente “vittoriosa”, sia perché all’esito del giudizio è stato riconosciuto il diritto dell’Avv. X al pagamento dei compensi professionali, sebbene nella misura inferiore di “complessivi 8.160,00”, sia perché G. s.r.l. ha provveduto all’integrale pagamento del suddetto importo solo in sede giudiziale.

Infatti, solo dopo anni di solleciti, insistenze e l’avvio di un’azione giudiziale nei suoi confronti, G. s.r.l. ha provveduto ad effettuare l’ulteriore pagamento di cui all’assegno circolare offerto *banco judicis* all’udienza del 25 ottobre 2018 (quasi quattro anni e mezzo dopo la conclusione dell’incarico professionale dell’Avv. X), senza peraltro corrispondere gli interessi moratori nel frattempo maturati su tale somma (dovuti in sede monitoria) pari (per il periodo 13.5.2014 / 25.10.2018) ad € 952,86 cosicché, anche nell’erronea prospettazione del Tribunale, il professionista non avrebbe dovuto essere condannato alla restituzione di € 164,94, semmai sarebbe dovuta essere condannata G. s.r.l. a corrispondere la differenza di ulteriori € 787,92.

Chiede quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, anche in punto di spese, poste a carico dell’appellante e da questo saldate, accolga le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la G. S.r.l, che ha contestato le censure mosse dall’appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiede la conferma, in particolare deducendo che correttamente il Tribunale di Firenze ha ritenuto che non vi fosse alcun “compenso ulteriore” per l’attività consistente nella redazione dei motivi aggiunti, valutando che, precedentemente alle modifiche al DM n. 55/2014, tale attività fosse inclusa nel generico compenso previsto dalle tariffe professionali per la “Fase di studio della controversia”, fase questa da intendersi quale omnicomprensiva di tutti “gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio”(all’art. 5 D.M. n. 55/2014). Per le stesse considerazioni, riteneva prive di pregio le richieste di interpretazione costituzionalmente orientata e l’applicazione dell’art. 2233 c.c. non trattandosi di alcuna “lacuna” in senso tecnico, bensì di una scelta normativa precisa, in seguito mutata.

Inoltre, secondo l’appellato, il giudice di primo grado aveva correttamente rideterminato lo scaglione di riferimento, in quanto aveva ritenuto che l’Avv. X non avesse assolto l’onere di provare una complessità tale dell’attività svolta, da giustificare l’applicazione dello scaglione superiore.

Per quanto atteneva alle spese del giudizio, legate alla soccombenza dell’opposto in primo grado, G. S.r.l. affermava di aver manifestato ampia disponibilità a pagare quanto dovuto, e, più in generale, a definire transattivamente la controversia, nonostante non ritenesse la richiesta dell’avvocato in linea con le

tariffe professionali, ben prima che l'Avv. X promuovesse il procedimento monitorio.

L'instaurazione del giudizio (e la sua prosecuzione) erano quindi esclusivamente imputabili al professionista, che aveva richiesto *ab origine* il pagamento di una somma maggiore di quella spettante, secondo l'applicazione delle tariffe forensi *ratione temporis* applicabili al caso di specie. Conseguentemente, il giudice di prime cure, avendo accolto la citazione in opposizione proposta da G. S.r.l., ha correttamente applicato l'art. 91 C.p.c., condannando la parte soccombente al pagamento integrale delle spese di lite.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di riforma della sentenza di primo grado, si chiede di tener conto di due circostanze: - a) Il giudice di primo grado ha ommesso di considerare che gli acconti corrisposti da G. S.r.l. all'Avv. X sono stati due: infatti, in data 16 Aprile 2015, G. S.r.l. ha provveduto al pagamento di un ulteriore acconto, ossia della somma di Euro 2.000 (imponibile 1.403,44); - b) l'esito negativo del contenzioso svolto dinanzi al TAR dovrebbe determinare almeno una riduzione del 15 % del valore medio, come ribadito nel precedente grado di giudizio.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la data della prima udienza veniva rinviata d'ufficio alla udienza collegiale del 13 aprile 2023, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, con ordinanza del 20/04/2023, la Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio, lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti, formulava ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proposta transattiva, nei seguenti termini: "*considerati i pagamenti effettuati come integralmente satisfattori del diritto al compenso dell'avv. X, eliminazione della condanna a suo carico alla restituzione della somma di euro 164,94, eliminazione della condanna a suo carico al pagamento delle spese del primo grado, con rinuncia all'appello e spese interamente compensate per questo grado di giudizio, con corresponsione all'avv. X della somma di euro 2000, a titolo di spese legali del primo grado di giudizio*", rinviando la causa all'11.1.2024.

L'appellante, ferme restando le domande svolte, ha dichiarato la disponibilità a definire il contenzioso inter-partes nei termini indicati.

L'appellata, invece, ha dichiarato di non ritenere la proposta accettabile, in quanto ha posto a carico di G, S.r.l., parte vincitrice in primo grado, le spese di lite del precedente grado, ritenendo corretta la regolamentazione disposta dalla sentenza del Tribunale di Firenze e infine ribadendo come la causa del protrarsi del procedimento è addebitabile esclusivamente alla condotta di controparte : si è riportata, quindi, alle conclusioni rassegnate in epigrafe.

La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte depositate dalle parti all'udienza ex art. 127 ter c.p.c., all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

### **1) Sui compensi dovuti al Avv. X per la proposizione dei motivi aggiunti**

Con il primo motivo di appello l'appellante censura l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice sul mancato riconoscimento dell'attività professionale svolta per la predisposizione dei motivi aggiunti, proposti nell'interesse di G. S.r.l. nel giudizio davanti al TAR Toscana, Sez. III, R.G. n. 288/2010, definito con sentenza n. 699 del 5 maggio 2014, nonostante abbia rilevato che la loro redazione costituisca "*una ulteriore attività espletata dal professionista, tanto che alla*

*proposizione degli stessi viene corrisposto un diverso e ulteriore CU rispetto a quello già pagato nella fase iniziale”.*

In particolare, l'avv. X specifica che, rispetto all'attività svolta ai fini della proposizione e trattazione del "ricorso introduttivo", "l'atto dei motivi aggiunti" sarebbe del tutto autonomo, conterrebbe domande nuove e sarebbe rivolto all'impugnazione di atti e/o provvedimenti diversi da quelli oggetto del ricorso introduttivo.

L'appello è fondato.

L'attività svolta dall'odierno appellante in favore della società G. S.r.l. nella causa davanti al TAR Toscana non è contestata: risulta ex actis che il professionista, previo studio della controversia, abbia rappresentato e difeso l'odierna appellata, nel giudizio promosso contro il Comune di Firenze innanzi al TAR Toscana, Sez. III, R.G. n. 288/2010, redigendo il ricorso introduttivo, nonché i motivi aggiunti, e partecipando alle udienze celebrate innanzi al TAR, allegando e producendo, altresì, la documentazione comprovante l'attività difensiva effettivamente svolta. In particolare, la presentazione dei motivi aggiunti costituisce una "ulteriore attività espletata dal professionista", non certamente "ricompresa" in quella già svolta in relazione al giudizio in cui si "inserisce", in quanto delinea una fase introduttiva del tutto autonoma e distinta, avente ad oggetto un nuovo thema decidendum.

Tale attività difensiva, quindi, richiede un riconoscimento economico, rivendicato dall'avv. X e, sotto questo profilo, non può condividersi quanto ritenuto dal Tribunale, secondo cui la voce dei "motivi aggiunti" (€ 2.500,00) debba essere integralmente esclusa, poiché non prevista dal DM 55/2014, in quanto tale ulteriore attività difensiva è comunque contemplata dall'art. 43 del D.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), che dispone: *"i ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte"*.

L'atto con il quale si delincono motivi aggiunti assume una propria autonomia - rispetto al ricorso introduttivo - quando contiene domande nuove ed è rivolto all'impugnazione di atti e/o provvedimenti diversi da quelli censurati con il ricorso introduttivo, nonché deducendo ulteriori ragioni d'illegittimità.

Nel caso in esame, infatti, il ricorso aveva ad oggetto un atto successivo a quello oggetto dell'impugnazione principale e presentante vizi del tutto autonomi; le domande proposte con l'atto di motivi aggiunti sono oggetto di un distinto ricorso, che soltanto per ragioni di "connessione" ovvero di "economia processuale" viene proposto nel medesimo giudizio già pendente.

Pertanto può essere condivisa la qualificazione data dall'avv. X alla voce "motivi aggiunti", inserita fra gli atti introduttivi del giudizio, senza che ciò possa comportare una duplicazione di voci, per le ragioni dette.

Pur non prevedendo il DM del 2014 alcun compenso ulteriore per i motivi aggiunti *"la cui disciplina e retribuità è stata introdotta solo nel successivo 2018, con eliminazione della evidente lacuna esistente"*, il professionista ha comunque diritto ad ottenere il corrispettivo per la propria prestazione, che - sovvenendo a sostegno i criteri di preferenza dettati dall'art. 2233 cod. civ. - potrà essere determinato in base alle tariffe (nel caso di specie quelle vigenti per l'attività forense) ed agli usi e, infine, dal giudice (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1900 del 25.1.2017; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 4.6.2018).

Nel caso in esame, l'ammontare della notula, così come predisposta nel dettaglio dal professionista, ha ottenuto il preventivo visto di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (v. all. n. 12 fasc. di primo grado di parte appellante), che ha verificato *"come l'ammontare complessivo dei compensi richiesti rientra nei parametri medi di cui al DM 55/2014 in relazione allo scaglione delle cause di valore indeterminabile preso a riferimento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia"*.

Tale valutazione riguarda anche la voce *redazione e deposito motivi aggiunti*, qualificato dal professionista come un atto inerente la fase introduttiva.

Il parere del Consiglio dell'Ordine, pur non vincolante per il giudice, costituisce nel caso di specie un adeguato supporto alla valutazione della Corte, anche in ordine alla congruità dell'importo relativo alla redazione dei motivi aggiunti, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della causa tenutasi davanti al TAR.

## **2) Sulla determinazione dello scaglione da applicare nel calcolo dei compensi di fase**

Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha statuito che *"in caso di giudizio con valore indeterminato si applica lo scaglione riferito al valore tra 26.000 e 52.000 euro e non quello superiore, seguito dall'odierno opposto, per cui gli importi risultanti dall'applicazione di quello scaglione sono euro 1.955,00 per la fase di studio, euro 1.350,00 per la fase introduttiva, euro 1.550,00 per la fase istruttoria o di trattazione ed euro 3.305,00 per la fase decisionale e, così, per complessivi 8.160,00, oltre accessori di legge, nella misura previsti. Né si ritiene di dovere applicare la decurtazione del 50% per gli svantaggi assuntivamente subiti dall'odierno opponente in quanto non solo non vi è prova degli stessi, ma nemmeno questi sono specificati e indicati."*

In particolare l'appellante evidenzia l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nell'aver "ridimensionato" i compensi dovuti in relazione alle attività professionali svolte nell'interesse di G. s.r.l..

L'appello è fondato.

Si deve evidenziare che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D.M. 55/14, *"Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00."*

Sul punto costante giurisprudenza di legittimità insegna che *"in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del Dm n. 55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorché il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal*

*caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (cfr. fra le tante Cass. n. 89/2021 e 19989/2021)".*

Nel caso di specie, l'avv. X, ai fini della predisposizione del progetto di notula del 13.5.2014 per le prestazioni svolte (attinenti al rilascio di un permesso a costruire per la realizzazione da parte di G. s.r.l. di un intervento di demolizione di un fabbricato artigianale/commerciale, con contestuale ricostruzione di un edificio residenziale), ha richiamato i compensi "medi" stabiliti per le cause di valore indeterminato, ricomprese nello scaglione tra € 26.000 ed € 260.000,00. Le prestazioni rese dall'avv. X sono state documentalmente provate; considerata la complessità della causa, devono ritenersi correttamente applicati i parametri medi, ritenuti congrui anche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze: *" verificato che l'ammontare complessivo dei compensi richiesti rientra nei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 in relazione allo scaglione delle cause di valore indeterminabile preso a riferimento tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia"* (cfr. doc. 11 del fascicolo di primo grado).

Deve essere quindi indicato in euro 11.500,00 - conformemente alla notula vistata dal Consiglio dell'ordine - il valore imponibile dei compensi dovuti all'avv. X per le prestazioni eseguite nell'interesse di G. srl nella causa dinanzi al TAR della Toscana; tuttavia è emerso che la G. ha complessivamente versato all'appellante le seguenti somme:

EURO **5.500,00** COME DA NOTULA 81/2010;

EURO **1.403,44** COME DA NOTULA DI ACCONTO 167/2015;

EURO **2.824,94** BANCO IUDICIS, IN DATA 25.10.2018, PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO **9.728,38 di imponibile**, che dovrà essere detratto dall'importo di euro **11.500,00** relativo alla notula vistata dal Consiglio dell'ordine.

Residua pertanto l'importo di euro **1771,62**, oltre iva, cpa e rimborso del 15% per spese generali, che dovrà essere ancora corrisposto all'avv. X da parte di G. srl.

### **3) Sulla condanna dell'avv. X al pagamento delle spese di lite**

Il terzo motivo, concernente la decisione sulle spese di lite, verrà esaminato nel 5°paragrafo.

### **4) Le Restituzioni**

Alla riforma della sentenza consegue l'obbligo della G. srl di restituire quanto percepito dall'avv. X. E' infatti documentale, e comunque non contestato, che, in forza dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, l'appellante ha effettuato il pagamento della complessiva somma di euro 6.066,10, per le spese di lite che la G. dovrà restituire, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento, trattandosi di un debito di valuta. L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n° 34011/2021).

## **5) Le spese di lite.**

La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.

Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L., Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).

Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi di giudizio , l'appellante è la parte vittoriosa. Pertanto, applicato lo scaglione da euro 5.201 a euro 26.000, in considerazione del valore del credito controverso, tenuto conto della consistenza dell'attività processuale svolta, dev'essere liquidata nei valori medi, per il primo grado, la somma di euro 5.077,00, per il giudizio di appello, esclusa la fase istruttoria non espletata, la somma di euro 3.966,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto dall'avv. X, nei confronti della società G. Srl, avverso la sentenza n. 2360/2020 del Tribunale di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:

- 1) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1678/2018 reso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n. 4304/2018;
- 2) Condanna la società G. s.r.l. a corrispondere, in favore dell'Avv. X, il residuo importo di euro 1771,62, oltre iva, cpa e rimborso del 15% per spese generali;
- 3) Condanna la G. srl a restituire all' appellante la somma di euro 6.066,10, oltre interessi legali dalla data del pagamento;
- 4) Condanna l'appellata a rifondere all' appellante le spese di lite, che liquida, per il primo grado, nella somma di euro 5.077,00, e, per il secondo grado, nella somma di euro 3.966,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.

*Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30 settembre 2024*

Il Presidente Estensore

Dott. Alberto Panu